

Allegato A alla deliberazione 430/2022/R/eel, come modificata e integrata dalle deliberazioni 575/2022/R/eel, 374/2023/R/eel e 99/2024/R/eel

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **periodo di massimizzazione:** il periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito, modificato e integrato;
- **impianti interessati:** sono gli impianti rilevanti di produzione termoelettrica non alimentati a gas naturale oggetto del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito, modificato e integrato;
- **impianti interessati essenziali a regime ordinario:** sono gli impianti interessati che, fatto salvo quanto previsto dal presente provvedimento, sono inclusi nel novero degli impianti singolarmente essenziali soggetti al regime di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06;
- **impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione:** sono gli impianti interessati che, fatto salvo quanto previsto dal presente provvedimento, sono inclusi nel novero degli impianti singolarmente essenziali soggetti al regime di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06;
- **impianti interessati essenziali a regime contrattuale:** sono gli impianti interessati che, fatto salvo quanto previsto dal presente provvedimento, sono inclusi nel novero degli impianti singolarmente essenziali soggetti al regime di cui all'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06;
- **impianti interessati non essenziali:** sono gli impianti interessati diversi da quelli essenziali.

- **decreto-legge 14/2022** è il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione ARG/elt 115/08** è la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;

- **deliberazione 433/2021/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2021, 433/2021/R/eel;
- **Testo Integrato Scambio sul Posto** è la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- **Testo Integrato Settlement** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e la remunerazione degli impianti interessati, limitatamente al periodo di massimizzazione e secondo quanto di seguito precisato.
- 2.2 Per quanto concerne gli impianti interessati essenziali a regime ordinario, nel periodo di massimizzazione:
- a) ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico, alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo si applicano le disposizioni dell’articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo a quantità indispensabili per la sicurezza del sistema;
 - b) la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi è effettuata conformemente alle disposizioni del regime di cui all’articolo 64 della deliberazione 111/06; se, nel corso del periodo di massimizzazione, l’impianto transita dalla categoria degli impianti interessati essenziali a regime ordinario a quella degli impianti interessati non essenziali, i parametri e i criteri per la determinazione del costo variabile riconosciuto già approvati per il periodo di essenzialità continuano ad applicarsi per il resto del periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall’Autorità;
 - c) ai fini della remunerazione, si applicano le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli impianti interessati non essenziali, fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera b).
- 2.3 Per quanto attiene agli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, nel periodo di massimizzazione:
- a) ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico, alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo si applicano le disposizioni dell’articolo 65 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema;
 - b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di reintegrazione, si applica

quanto previsto in merito dagli articoli 63, 65 e 77 della deliberazione 111/06 per gli impianti ammessi al regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 della deliberazione medesima; se, nel corso del periodo di massimizzazione, l'impianto transita dalla categoria degli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione a quella degli impianti interessati non essenziali, i parametri e i criteri per la determinazione del costo variabile riconosciuto già approvati per il periodo di essenzialità continuano ad applicarsi per il resto del periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall'Autorità;

- c) in deroga ai commi 65.10.2 e 65.27.1 della deliberazione 111/06:
- i) i ricavi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 della medesima deliberazione includono, per ciascun periodo rilevante, il prodotto tra la produzione di energia elettrica consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione) e la valorizzazione convenzionale, quest'ultima pari alla somma tra il prezzo unico nazionale (PUN), i corrispettivi unitari denominati $CU_{Sf,m}^{reti}$ e $CU_{Sf,m}^{ogs}$ di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto calcolati per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo e i corrispettivi unitari di cui agli articoli 23bis, 25bis e 25ter del Testo Integrato Settlement ove applicabili per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo;
 - ii) i costi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06 includono, per ciascun periodo rilevante, il prodotto tra il costo variabile riconosciuto e la produzione di energia elettrica consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione);
 - iii) ai fini dell'applicazione del comma 65.27.1 della deliberazione 111/06, la produzione di energia elettrica immessa e consumata in sistemi di distribuzione chiusi e la produzione di energia elettrica consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione) sono equiparate alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
 - iv) ai fini dell'applicazione del comma 65.10.2 della deliberazione 111/06, la produzione di energia elettrica immessa e consumata in sistemi di distribuzione chiusi (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione) è equiparata alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale.

2.4 Con riferimento agli impianti interessati essenziali a regime contrattuale, nel periodo di massimizzazione:

- a) è sospesa l'applicazione del regime contrattuale di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06;
- b) ai fini della formulazione delle offerte, della remunerazione e della determinazione del costo variabile riconosciuto, si applicano le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli impianti interessati non essenziali.

- 2.5 In relazione agli impianti interessati non essenziali, nel periodo di massimizzazione si applica quanto stabilito dal presente provvedimento.

Articolo 3

Modalità di offerta degli impianti interessati non essenziali

- 3.1 In ciascun periodo rilevante del periodo di massimizzazione, gli utenti del dispacciamento titolari delle unità di produzione relative agli impianti interessati non essenziali sono tenuti a formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul MICRIDA e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato.
- 3.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 3.3, ai fini della formulazione delle offerte di cui al comma 3.1 alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo si applicano le disposizioni dell'articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità indispensabili per la sicurezza del sistema.
- 3.3 Nel caso in cui i parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto di una data unità di produzione di un impianto interessato non essenziale non siano ancora stabiliti, con riferimento a ciascun periodo rilevante del periodo di massimizzazione per il quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta sul mercato per il servizio di dispacciamento le offerte di vendita e di acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono formulate a un prezzo pari al corrispondente prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto medesimo.

Articolo 4

Remunerazione degli impianti interessati non essenziali

- 4.1 Fatto salvo quanto stabilito ai commi 4.2, 4.3 e 4.6, la remunerazione degli impianti interessati non essenziali per il periodo di massimizzazione è effettuata secondo le disposizioni previste per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico soggetti al regime ordinario di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06.
- 4.2 In relazione ai periodi rilevanti del periodo di massimizzazione in cui è applicato il comma 3.3 per una data unità di produzione di un impianto interessato non essenziale, l'eventuale acconto di cui al comma 64.8.1 della deliberazione 111/06 è riconosciuto da Terna entro il secondo mese successivo al mese in cui sono stabiliti i parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità considerata e relativo ai citati periodi rilevanti.

- 4.3 Al termine del periodo di massimizzazione, l'utente del dispacciamento titolare di un impianto interessato non essenziale può richiedere la reintegrazione di costi fissi del medesimo impianto, a condizione che detti costi, contestualmente:
- siano direttamente riconducibili all'impianto considerato;
 - risultino strettamente necessari per sostenere l'esercizio dell'impianto nel periodo di massimizzazione;
 - siano effettivamente sostenuti nel periodo di massimizzazione;
 - non attengano a capitale investito prima del periodo di massimizzazione;
 - con riferimento all'intero periodo di massimizzazione, non risultino già integralmente coperti dall'eventuale differenza positiva tra ricavi e costi variabili dell'impianto, determinata conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- 4.4 Qualora l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà di cui al comma 4.3, il corrispettivo di reintegrazione dei costi è determinato applicando le disposizioni della deliberazione 111/06 citate nel presente comma, come di seguito modificate e integrate, e facendo salve le condizioni di cui al comma 4.3 per il riconoscimento dei costi fissi:
- dal comma 63.11.1 al comma 63.11.4, sostituendo, come termine per l'esercizio delle facoltà ivi indicate, il termine per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione con il termine del decimo giorno solare successivo all'inserimento dell'impianto considerato nell'elenco pubblico degli impianti interessati;
 - il comma 63.14;
 - il comma 65.4, specificando che i corrispettivi di cui al comma 64.7 e i corrispondenti acconti sono inclusi tra i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, mentre i corrispettivi di cui al comma 64.8 e i corrispondenti acconti sono inclusi tra gli altri ricavi riconducibili all'impianto;
 - i commi 65.5 e 65.6, applicando, per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, i valori dei parametri calcolati con riferimento ai giorni del periodo di massimizzazione nell'anno solare considerato; per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, il valore del parametro Q_a è pari al prodotto tra il numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'impianto esaminato e il rapporto tra i giorni del periodo di massimizzazione nell'anno solare considerato e i giorni dell'anno medesimo;
 - i commi da 65.7 a 65.8., effettuando i calcoli con riferimento al periodo di massimizzazione;
 - il comma 65.8.1;
 - il comma 65.9; per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, i calcoli sono effettuati con riferimento ai giorni del periodo di massimizzazione;
 - il comma 65.10.1; per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, il citato comma è applicato limitatamente ai giorni del periodo

di massimizzazione ed effettuando i calcoli del costo variabile riconosciuto medio con riferimento ai giorni medesimi;

- i) il comma 65.10.2;
- j) i commi da 65.13 a 65.15, con le limitazioni di cui al comma 4.3 del presente allegato e tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione e per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni del periodo di massimizzazione nell'anno solare considerato e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto; il tasso di remunerazione del capitale da applicare per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione è il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 relativo all'anno considerato (per l'anno 2022, cfr. il comma 77.51, lettera b);
- k) il comma 65.17;
- l) il comma 65.19, con le limitazioni di cui al comma 4.3 del presente allegato e tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni del periodo di massimizzazione nel menzionato anno solare;
- m) il comma 65.20;
- n) il comma 65.21;
- o) il comma 65.22; per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione, il confronto è effettuato tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nei giorni del periodo di massimizzazione nello stesso anno; ove il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti non sia determinabile, il confronto è svolto con il valore medio storico di indisponibilità relativo agli ultimi tre anni di operatività dell'impianto;
- p) i commi da 65.23 a 65.25, con le limitazioni di cui al comma 4.3;
- q) il comma 65.27.1, con le limitazioni di cui al comma 4.3;
- r) il comma 65.28, in relazione all'intero periodo di massimizzazione, anche nel caso in cui i relativi giorni siano inclusi in più di un anno solare, e prevedendo che l'invio della documentazione da parte dell'utente interessato avvenga entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'ultimo anno che include giorni del periodo di massimizzazione;
- s) il comma 65.29;
- t) il comma 65.33, prevedendo che i dati si riferiscano al periodo di massimizzazione;

- u) il comma 65.34, prevedendo che la verifica da parte di Terna riguardi i documenti di cui al comma 65.28 e abbia come riferimento le disposizioni del presente allegato;
 - v) il comma 65.35.
- 4.5 Nel caso in cui soltanto una parte dei giorni di un anno solare siano inclusi nel periodo di massimizzazione, se l'utente del dispacciamento intende applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 4.4, lettere j) ed l), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire all'impianto per i giorni del periodo di massimizzazione nell'anno considerato, l'utente medesimo:
- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
 - b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 4.4, lettere j) ed l), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.
- 4.6 Nel caso di impianti interessati la cui produzione, al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione, viene, in parte o integralmente, consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo:
- a) con riferimento alla produzione di energia elettrica consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione), Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna unità di produzione dei menzionati impianti un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto dell'unità considerata e la valorizzazione convenzionale pari alla somma tra il prezzo unico nazionale (PUN), i corrispettivi unitari denominati $CU_{sf,m}^{reti}$ e $CU_{sf,m}^{ogs}$ di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto calcolati per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo e i corrispettivi unitari di cui agli articoli 23bis, 25bis e 25ter del Testo Integrato Settlement ove applicabili per la rispettiva tipologia di utenza in prelievo;
 - b) ai fini dell'eventuale determinazione del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 4.4:
 - i) le disposizioni di cui al comma 2.3, lettera c), punti da i) a iii), sono applicate anche agli impianti interessati non essenziali, con le limitazioni di cui al comma 4.3 in relazione ai costi fissi;
 - ii) i commi da 4.3 a 4.5 sono applicati facendo salvo quanto previsto al precedente punto i) e includendo gli importi del corrispettivo di cui al comma 4.6, lettera a), tra gli altri ricavi riconducibili all'impianto.

Nel caso di impianti interessati la cui produzione di energia elettrica (al netto dei consumi per i servizi ausiliari di produzione) viene immessa e consumata in sistemi di distribuzione chiusi, per l'eventuale determinazione del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 4.4 le disposizioni di cui al comma 2.3, lettera c), punti iii) e iv), sono applicate anche agli impianti interessati non essenziali, con le limitazioni di cui al comma 4.3 in relazione ai costi fissi.

Articolo 5

Costo variabile riconosciuto delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali

- 5.1 Il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali è determinato applicando le disposizioni della deliberazione 111/06 citate nel presente comma, come di seguito modificate e integrate:
- a) il comma 64.11; il valore da attribuire alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione è il valore relativo all'anno considerato (per l'anno 2022, cfr. il comma 77.51, lettera c);
 - b) il comma 64.12;
 - c) i commi 64.13 e 64.20, utilizzando i dati consuntivi relativi agli ultimi sette mesi dell'anno 2021 e ai primi cinque mesi dell'anno 2022;
 - d) il comma 64.16, aggiungendo, per gli oli vegetali grezzi e per la categoria di combustibili denominata altri bioliquidi, il prodotto *Crude Palm Oil Sumatra Malaysia - Rotterdam Netherlands CIF Position 1*, codice Reuters *PALM-MYCRD-P1*;
 - e) i commi 64.16.1 e 64.16.2;
 - f) il comma 64.17.1;
 - g) il comma 64.18; le percentuali da applicare per ciascun anno solare che include giorni del periodo di massimizzazione sono quelle relative all'anno considerato (per l'anno 2022, cfr. il comma 77.51, lettera h);
 - h) i commi da 64.18.1 a 64.18.3;
 - i) i commi da 64.19 a 64.19.3, applicando il valore del parametro P_{EUA} calcolato con riferimento alla settimana precedente a quella del periodo rilevante in questione;
 - j) il comma 64.22, applicando gli standard che, con la deliberazione 433/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato per l'anno 2022 con riferimento alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.36 e 77.49;
 - k) i commi da 64.22.1 a 64.22.3, riferendosi agli ultimi sette mesi dell'anno 2021 e ai primi cinque mesi dell'anno 2022;
 - l) il comma 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione;
 - m) il comma 64.32, precisando che la costanza degli standard è mantenuta per l'intero periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall'Autorità o

successivo assoggettamento dell'impianto interessato non essenziale al regime ordinario o al regime di reintegrazione, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06, a seguito dell'inserimento dell'impianto medesimo nell'elenco degli impianti essenziali di cui al comma 63.1;

- n) i commi da 64.33 a 64.36;
- o) i commi da 64.37 a 64.41, escludendo i riferimenti ai commi 64.42 e 64.43;
- p) il comma 64.44, escludendo i riferimenti ai commi 64.42 e 64.43;
- q) il comma 77.51, lettere a), d), e) ed f), con validità per l'intero periodo di massimizzazione, precisando che per gli oli vegetali grezzi le componenti di cui alle lettere b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero.

5.2 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 7.1, lettera a), Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni al relativo utente del dispacciamento su ciascuna unità di produzione degli impianti interessati non essenziali:

- a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione agli ultimi sette mesi dell'anno 2021 e ai primi cinque mesi dell'anno 2022;
- b) il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione.

Ciascun utente del dispacciamento ha titolo a ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente nel caso in cui siano riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

5.3 Entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 7.1, lettera a), ciascun utente del dispacciamento titolare di unità interessate non essenziali:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), del presente allegato, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
- b) con riferimento al carbone, deve esercitare la scelta prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati al comma 64.16, lettera a), della deliberazione 111/06;
- c) con riferimento a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

- 5.4 L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 della deliberazione 111/06. La suddetta comunicazione è accompagnata, con riferimento alle informazioni certe e definite ivi contenute, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5.5 Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 7.1, lettera a), Terna:
- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 per ciascuna unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco di cui al comma 7.1, lettera a);
 - b) presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 5.3;
 - c) segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 5.3, lettera a), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), del presente allegato e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale.
- Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità nella disponibilità del medesimo utente.
- 5.6 Con riferimento alle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), della deliberazione 111/06, che l'Autorità ha approvato a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato valgono sino al termine del periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall'Autorità o successivo assoggettamento dell'impianto interessato non essenziale al regime ordinario o al regime di reintegrazione, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06, a seguito dell'inserimento dell'impianto medesimo nell'elenco degli impianti essenziali di cui al comma 63.1.

Articolo 6

Copertura dell'onere degli impianti interessati non essenziali

- 6.1 Ai fini della copertura degli oneri per la remunerazione degli impianti interessati non essenziali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, si applica l'articolo 45 della deliberazione 111/06 e i citati impianti sono equiparati a impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 della deliberazione medesima.

Articolo 7 *Disposizioni finali*

- 7.1 Entro tre (3) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento Terna:
- a) pubblica l'elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
 - b) notifica a ciascun utente del dispacciamento gli impianti interessati nella sua disponibilità.
- 7.2 Terna pubblica il termine conclusivo del periodo di massimizzazione entro il giorno successivo al termine medesimo.
- 7.3 In deroga alle disposizioni del comma 5.3 per l'esercizio della facoltà di cui alla lettera c) del medesimo comma, agli utenti del dispacciamento di unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui all'articolo 5, anche oltre il termine di cui al menzionato comma, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità.
- 7.4 L'Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 5.5 e 7.3 entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse.